

ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE - RINNOVO

TRA

Takeaway.com Express Italy S.r.l., con sede in Milano, Via De Castilia, n. 23, in persona del legale rappresentante Davide Bertarini e di Onofrio Palumbo, in qualità di responsabile HR e Relazioni industriali (di seguito, anche, la "*Società*") e con l'assistenza dell'avvocato Giampiero Falasca;

E

FILT-CGIL, in persona di Danilo Morini;

FIT-CISL, in persona di Francesco Ferrante;

UIL TRASPORTI, in persona di Massimiliano Pischedda,

con le rispettive Delegazioni Trattanti

(di seguito, anche, le "*Organizzazioni Sindacali*" o "*OO.SS.*" e, congiuntamente alla Società, anche, le "*Parti*").

PREMESSO CHE

- a) In data 29.3.2021, la Società Takeaway.com Express Italy S.r.l. e le OO.SS. hanno sottoscritto un accordo collettivo aziendale (in seguito anche il "*Precedente Accordo*") finalizzato all'implementazione di un modello di business del settore del *food delivery* che valorizzasse la forma contrattuale del lavoro subordinato per l'impiego dei ciclofattorini (di seguito, anche, i "*Rider*");
- b) In data 20 dicembre 2024, le Parti hanno rinnovato il Precedente Accordo sino al 31.12.2025.

In tale contesto, le Parti hanno manifestato il comune interesse di addivenire al rinnovo, senza soluzione di continuità, dell'Accordo Integrativo del 2021, fatti i salvi i contenuti delle pregresse intese, con le ulteriori modifiche e integrazioni previste ai successivi paragrafi.

I. "Rapporti di Lavoro"

Art. 9 Pianificazione dei turni

I primi due capoversi dell'art. 9 sono sostituiti dai seguenti:

"I Rider sono tenuti ad indicare o confermare la loro disponibilità per le due settimane successive attraverso la Scoober App entro la mezzanotte del martedì. La Società pianifica i turni settimanalmente per le due settimane successive tenendo conto della preferenza espressa dal Rider, per quanto possibile. Le disponibilità dovranno essere indicate dai Rider nel rispetto e all'interno delle fasce orarie di funzionamento del servizio prestabilite dalla Società per la rispettiva città di riferimento, secondo il fabbisogno di copertura dalla stessa evidenziato preventivamente, tenuto conto di quanto già previsto al precedente art. 8. In fase di assegnazioni turni, la Società potrà valutare eventuali richieste di carattere eccezionale adeguatamente documentate dal Rider, pervenute con congruo preavviso.

I turni così realizzati, verranno comunicati al Rider entro e non oltre la mezzanotte del venerdì per i turni che iniziano il lunedì della settimana successiva.

Fermo restando quanto previsto dal contratto individuale, i rider comunicheranno la propria disponibilità assicurandone una distribuzione equilibrata tra le tre fasce di attività (mattina, pranzo e cena). Sarà data priorità alla fascia serale, in coerenza con la seguente articolazione oraria:

Richard

<i>Contratto</i>	<i>distribuzione minima giorni sulla settimana</i>	<i>distribuzione turni serali Weekend (ven-sab-dom) ogni due settimane con equa rotazione e distribuzione della giornata di riposo rispettivamente nelle giornate sopra citate</i>
10	3	min. 4 di 6 giorni (almeno un sabato)
15	4	min. 4 di 6 giorni (almeno un sabato)
20	5	min. 4 di 6 giorni (almeno un sabato)
25	5	min. 5 di 6 giorni (almeno un sabato)
30	6	min. 5 di 6 giorni (due di sabato) *con previsione di un sabato libero ogni 8 settimane
39	6	min. 5 di 6 giorni (due di sabato)* con previsione di un sabato libero ogni 8 settimane

La tabella allegata funge da guida organizzativa per una gestione sostenibile dei turni della flotta. Le Parti ne garantiscono l'applicazione nel rispetto delle esenzioni individuali certificate, escludendone l'utilizzo ai fini disciplinari.

Durata

Le Parti dichiarano che il presente Accordo avrà validità sino al 31.12.2027, senza soluzione di continuità con le regole contenute nell'intesa originaria, nel successivo rinnovo e quelle qui previste. Entro la scadenza del presente Accordo, le Parti si incontreranno per verificare l'andamento del settore, la situazione aziendale e definire eventuali future intese.

Le Parti si danno atto che il presente rinnovo, in continuità con il precedente, disciplina il nuovo periodo di vigenza dell'accordo per una durata complessiva di tre anni, con decorrenza dal 1° gennaio 2025. Tutto quanto oggetto di regolamentazione nel primo accordo del 2021 e nell'accordo di rinnovo del 2024, non successivamente modificato, troverà continuità nella presente intesa, in quanto compatibile.

Eventuali errori di natura materiale che presentassero incoerenza con i principi condivisi in questa intesa, verranno corretti dalle Parti, in corso di vigenza. Al fine di agevolare la corretta applicazione e consultazione del Precedente Accordo, così come qui modificato, le Parti elaboreranno un "testo consolidato" entro il mese di febbraio 2026, ferma restando la data di decorrenza del rinnovo.

Anzianità Lavorativa al fine dell'integrale applicazione del CCNL

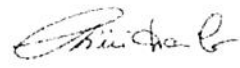
Le Parti concordano una progressiva riduzione dei tempi di permanenza necessari per il conseguimento del trattamento economico e normativo al 100% previsto dal CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione (di seguito "CCNL").

Per le nuove assunzioni l'adeguamento del proprio trattamento retributivo al CCNL avverrà con le seguenti modalità:

- a) per le assunzioni intercorrenti tra il 1° gennaio 2026 (compreso) ed il 31 dicembre 2026 (compreso), i lavoratori beneficeranno dell'integrale applicazione del CCNL decorsi 16 mesi (e non 24 come previsto in precedenza) dall'assunzione;
- b) per le assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2027 (compreso), i lavoratori beneficeranno dell'integrale applicazione del CCNL decorsi 14 mesi dall'assunzione;

Luca Juretti

11/21



Al fine di garantire l'omogeneità di trattamento e come attribuzione di miglior favore, per tutti i dipendenti assunti nel corso del 2025, la migrazione al trattamento integrale del CCNL avverrà comunque entro e non oltre il 30 aprile 2027. Per tutti i dipendenti assunti nel corso del 2026, la migrazione al trattamento integrale del CCNL avverrà entro e non oltre il 28 febbraio 2028.

Parte Retributiva e Premio di Risultato

1. In merito al meccanismo di adeguamento automatico delle tariffe previste dall'accordo integrativo, e al fine di garantire il mantenimento della soglia minima del 90% della retribuzione oraria stabilita dal CCNL, si rinvia integralmente alle disposizioni definite nell'accordo di rinnovo del 20 dicembre 2024; la retribuzione sarà incrementata in relazione a tutti gli aumenti previsti dal rinnovo del CCNL del 6 dicembre 2024.
2. A seguito della richiesta delle OO.SS. di attivare un PDR, pur nella consapevolezza di una ridotta capienza di budget di copertura, le Parti condividono il seguente premio di risultato. La Società dichiara che la quantificazione delle risorse destinate al premio è stata operata tenendo conto anche dell'impegno e dello sforzo profuso dal personale nel corso dell'anno 2025. Il piano economico sarà alimentato da uno stanziamento di un ammontare complessivo per un totale di € 300.000,00 ripartito in quote trimestrali. L'erogazione, nei limiti di capienza indicati, sarà subordinata al raggiungimento dei seguenti parametri:
 - presenza: tasso di presenza ai turni pianificati non inferiore al 93%. Ai fini del computo, saranno neutralizzate esclusivamente le assenze riconducibili a malattie gravi ex Circolare INPS n. 95 del 7/6/2016", infortuni sul lavoro e permessi sindacali;
 - produttività: raggiungimento di un margine di efficienza operativa (rapporto ordini/tempo) non inferiore a 1,85 per ora lavorata.

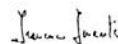
In conformità alla normativa vigente, salvo scelta espressa dal dipendente di poter beneficiare del premio in modalità monetaria, l'erogazione degli importi avverrà tramite l'accesso a dei benefit defiscalizzati a carattere welfare. A titolo esemplificativo, tali benefit potranno essere fruiti sotto forma di voucher carburante, ticket JET o buoni spesa multibrand (es. circuito Edenred).

Le Parti, fatti salvi i limiti di budget, rispetto ai quali l'Azienda si riserva ogni ulteriore verifica, si incontreranno nel prossimo mese di dicembre 2026 per definire la valorizzazione del premio per l'anno 2027.

In merito all'assetto delle indennità economiche (attuale configurazione dei rimborsi chilometrici, spese telefoniche, eventuale copertura assicurativa per il furto relativa ai mezzi propri dei rider, ad oggi non oggetto di regolamentazione), le Parti prendono atto dell'attuale contesto di mercato altamente concorrenziale. L'Azienda si impegna, qualora dovessero intervenire mutamenti significativi nello scenario competitivo o nelle condizioni macroeconomiche, ad avviare — su richiesta delle Organizzazioni Sindacali — un tavolo di verifica congiunta finalizzato a una discussione nel merito delle condizioni vigenti e dei succitati temi.

Relazioni Sindacali

Fermo quanto previsto dal CCNL e dal Precedente Accordo, con la presente intesa, le Parti si impegnano a individuare strumenti di interconnessione tra la Società e le articolazioni territoriali delle OO.SS. al fine di



consentire un dialogo più efficiente incentrato su tematiche di interesse locale.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Azienda conferma la propria disponibilità a discutere su aree di intervento richieste quali:

- Piani Ferie: definizione di criteri condivisi per la programmazione e la distribuzione dei periodi di riposo, conciliando le esigenze dei lavoratori con l'operatività aziendale.
- Sperimentazioni sulla Flotta: monitoraggio e gestione di progetti pilota relativi ai veicoli, compatibilmente con le disponibilità di budget e in linea con le iniziative già intraprese, quali:
 - Continuità operativa: fornitura di un veicolo sostitutivo per un periodo prestabilito in caso di fermo tecnico del mezzo (proseguendo la sperimentazione avviata sulle piazze di Napoli e Torino) e/o furto;
 - Mobilità sostenibile: possibile ampliamento dell'erogazione di contributo aziendale per il noleggio a uso personale di e-bike (secondo il modello pilota già attivo su Roma e Milano) aprendo uno studio di fattibilità per implementare la convenzione anche per ciclomotori;
 - Modello HUB 2.0: assegnazione di scooter aziendali a noleggio nelle città dove tale operatività è già stata avviata, valutando – ove possibile – future eventuali implementazioni.
- Confronto su problematiche organizzative legate a Starting point / Aree di consegna.
- Verifica possibile attivazione di elementi di welfare aziendale.

Salute e Sicurezza

Le Parti riaffermano la centralità del Protocollo Meteo per i casi di meteo avverso, la cui effettiva operatività deve essere garantita dal presidio costante di personale preposto presente in ogni turno di servizio o reperibile. In tema di meteo avverso si accorda che, in caso di riapertura del servizio dopo una sospensione per maltempo, il lavoratore potrà iniziare il proprio turno di lavoro partendo dal proprio domicilio, purché si rechi allo Starting Point non appena possibile, o avviandosi verso altro sito indicato da preposto aziendale. L'Azienda conferma la propria disponibilità a un confronto di livello nazionale per monitorare le modalità applicative del protocollo, prevedendo il coinvolgimento diretto del RSPP e dei RLSN laddove si rendessero necessari interventi di ottimizzazione o aggiornamento.

Si ribadisce la piena e puntuale osservanza di quanto previsto dall'art. 46, comma 5, del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, confermando l'attivazione della tutela legale a favore dei lavoratori che dovessero risultare "vittime di episodi di aggressione nello svolgimento delle proprie mansioni o di altri eventi" che dovessero coinvolgerli.

Letto, confermato e sottoscritto in data 11 Febbraio 2026.

* Firmato digitalmente da:

26. Bertarini Davide

Firmato il 12/02/2026 09:19

Seriale Certificato: 4921693

Valido dal 02/10/2025 al 02/10/2028

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Takeaway.com Express Italy S.r.l.:

FILT CGIL:

FIT CISL:

UILTRASPORTI: